

Maggiore età

Molte persone in formazione compiono 18 anni durante la formazione professionale di base, diventando quindi maggiorenni. Questo comporta diversi cambiamenti a livello giuridico, sia per le persone in formazione che per i formatori.

All'inizio della formazione professionale di base, la maggior parte delle persone in formazione è minorenni, per questo motivo il contratto di tirocinio e altri documenti importanti devono essere firmati dai genitori o dal rappresentante legale. Inoltre il formatore tiene al corrente i genitori o il rappresentante legale sull'andamento della formazione, invitandoli a colloquio o contattandoli in caso di difficoltà.

Con il compimento del 18° anno di vita, la persona in formazione raggiunge la maggiore età, e con essa la capacità di discernimento. Può quindi esercitare i propri diritti e doveri, e non ha più bisogno della rappresentanza legale.

Questo promemoria vuole mostrarle gli aspetti che vanno considerati, in quanto formatore, nel momento in cui una persona in formazione diventa maggiorenne. Affinché possa trovare velocemente una risposta alle sue domande, elenchiamo in ordine alfabetico i temi per cui la maggiore età comporta dei cambiamenti giuridici.

Illustreremo inoltre gli effetti della maggiore età sull'esercizio dei diritti civili.

Alla fine del presente promemoria sono elencati dati bibliografici e link per l'approfondimento.

Assenze

A partire dal compimento del 18° anno di età, le persone in formazione firmano personalmente le giustificazioni delle assenze. In alcune scuole professionali, in caso di assenze scolastiche il formatore rimane tenuto a firmare a sua volta la giustificazione.

Coinvolgimento dei genitori o dei rappresentanti legali

La persona in formazione maggiorenne decide sostanzialmente quando e in che misura coinvolgere i genitori o il rappresentante legale.

A partire dalla maggiore età, la persona in formazione deve dare il proprio consenso se il formatore intende informare o contattare i genitori o la rappresentanza legale. Ciò significa che dopo il compimento del 18° anno di età, lei deve stabilire con la persona in formazione come procedere in questi casi. In genere la maggiore età non comporta alcun cambiamento nei rapporti con i genitori o con il rappresentante legale. I giovani vogliono continuare a coinvolgerli e ad averli vicini nei colloqui.

Conteggio salariale

Con la maggiore età, cambia anche il conteggio salariale. A partire dal 1° gennaio dell'anno in cui la persona in formazione compie 18 anni, l'azienda è tenuta a detrarre dal salario lordo i contributi AVS, AI, IPG e AD. Se il salario annuo supera i 21 150 franchi, devono essere versati anche dei contributi per la previdenza professionale (LPP). Le deduzioni sociali sono per metà a carico dell'azienda e per metà a carico della persona in formazione. Le deduzioni figurano nel conteggio salariale.

Contratto di tirocinio

Con il compimento dei 18 anni la persona in formazione ha diritto di decidere autonomamente se concludere, modificare o sciogliere un contratto di tirocinio. Non è più necessaria la firma dei genitori rispettivamente del rappresentante legale.

Firma su certificati e rapporto di formazione

La persona in formazione maggiorenne firma personalmente certificati e rapporti di formazione.

Informazione nei confronti di un genitore senza autorità parentale

Se una persona in formazione ha compiuto 18 anni, il formatore può fornire informazioni a un genitore senza autorità parentale solo con il consenso della persona in formazione.

Se invece la persona in formazione è ancora minorenni, il genitore (o i genitori) senza autorità parentale ha il diritto di essere informato ai sensi dell'art. 275a cpv. 2 CC. In virtù di questo articolo, si vuole permettere anche al genitore senza autorità parentale di partecipare allo sviluppo del figlio. Egli può quindi chiedere al formatore (ai terzi che partecipano alle cure del figlio) informazioni, senza che il genitore che detiene l'autorità parentale debba essere presente. Il diritto d'informazione non deve però essere sfruttato come mezzo di controllo da parte del genitore senza autorità parentale. Le informazioni richieste devono limitarsi al rapporto di tirocinio e al relativo sviluppo del giovane. Il formatore non può fornire informazioni concernenti questioni personali e familiari.

Legge sulla formazione professionale / Legge sul lavoro

La Legge sulla formazione professionale vale anche una volta raggiunta la maggiore età di 18 anni; e fa stato fino al termine della formazione professionale di base e della formazione professionale superiore. Continuano ad essere in vigore le disposizioni della Legge sul lavoro. È però da tenere presente che le disposizioni dell'Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5) non possono più essere applicate quando la persona in formazione raggiunge la maggiore età.

Nazionalità straniera e maggiore età

Per le persone di nazionalità straniera vale il principio del luogo di domicilio: chi risiede in Svizzera diventa maggiorenne a 18 anni. Per i frontalieri vale la regolamentazione del paese di provenienza (attualmente in tutti i paesi confinanti con la Svizzera la maggiore età è raggiunta con il compimento del 18° anno di età).

Problemi alla scuola professionale o nell'azienda formatrice

In caso di problemi scolastici gravi, la scuola professionale è tenuta a contattare l'azienda formatrice (parte contraente del contratto di tirocinio) anche quando la persona in formazione è maggiorenne. Tutte le persone coinvolte sono tenute a informare l'ufficio della formazione professionale competente in caso di problemi nel rapporto di tirocinio.

Quale il significato dei seguenti concetti: esercizio dei diritti civili, esercizio dei diritti civili limitato e incapacità di agire nel diritto svizzero?


Chi ha l'esercizio dei diritti civili ha la capacità di acquistare diritti e di contrarre obbligazioni con atti propri. Ha l'esercizio dei diritti civili chi è maggiorenne e capace di discernimento (art. 13 CC). È capace di discernimento qualunque persona che non sia priva della capacità di agire ragionevolmente per effetto della sua età infantile o di disabilità mentale, turba psichica, ebbrezza o stato consimile (art. 16 CC). È in grado di agire ragionevolmente chi sa valutare la portata delle proprie azioni e comportarsi di conseguenza. La capacità di discernimento va valutata sempre in presenza di un negozio giuridico concreto.

Chi non è capace di discernimento, quindi incapace di discernimento, riservate le eccezioni stabilite dalla legge, non è in grado di acquistare diritti e di contrarre obbligazioni con atti propri (art. 18 CC) e, secondo il relativo negozio giuridico, non ha l'esercizio dei diritti civili.




I minorenni e i maggiorenni sotto curatela generale possono essere capaci di discernimento secondo un negozio giuridico, tuttavia a causa della minore età o della curatela generale, non hanno l'esercizio dei diritti civili limitato. Di norma possono pertanto concludere un negozio giuridico solo con il consenso del rappresentante legale. Tale consenso non è necessario nel caso di vantaggi gratuiti (ad es. donazioni) e per il provvedimento a piccole incombenze della vita quotidiana (ad es. fare la spesa) e i diritti strettamente personali (art. 19 CC). L'esercizio dei diritti civili può essere limitato da una curatela di cooperazione per determinati negozi (art. 396 CC).

Esercizio dei diritti civili /
art. 13 CC




In base all'art. 13 CC, chi è maggiorenne e capace di discernimento ha l'esercizio dei diritti civili.

Esercizio dei diritti civili
limitato / art. 19 CC



Ai sensi dell'art. 19 CC sono limitate nell'esercizio dei diritti civili le persone capaci di discernimento, di minore età o interdette.

Incapacità di agire /
artt. 16,17,18 CC



Secondo gli artt. 16 e 17 CC è incapace di agire qualunque persona che sia priva della capacità di agire ragionevolmente per la sua età infantile o effetto di disabilità mentale, turba psichica, ebbrezza o stato consimile.

Ai sensi dell'art. 18 CC, gli atti di chi è incapace di discernimento non producono alcun effetto giuridico, riservate le eccezioni stabilite dalla legge.

Basi legali

CC, Codice civile svizzero (Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907; RS 210)

CO, Codice delle obbligazioni (Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero – Libro quinto: Diritto delle obbligazioni; RS 220)

LFP, Legge sulla formazione professionale (Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale; RS 412.10)

LL, Legge sul lavoro (Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio; RS 822.11)

OFPr, Ordinanza sulla formazione professionale (Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale; RS 412.101)

(Le basi legali possono essere consultate in base al numero RS al link: www.admin.ch/gov/it)



Link

www.formazioneprof.ch/promemoria

Il portale del CSFO mette a disposizione una raccolta di promemoria relativi a diversi temi, quali: «Basi legali per il lavoro durante la formazione professionale», «Regolamentazione delle vacanze per le persone in formazione professionale di base», «Formazione professionale di base e servizio militare», ecc.

Opere di approfondimento

CSFO. *Lessico della formazione professionale.*

Berna : CSFO Edizioni 2013.

240 pagg., ISBN 978-3-03753-066-5.

Online in quattro lingue su www.formazioneprof.ch/lessico

CSFO. *Guida del tirocinio.*

Berna : CSFO Edizioni, 2018.

31 pagg., ISBN 978-3-03753-087-0.


Opuscolo disponibile anche in francese e tedesco.

www.formazioneprof.ch/guida

Ordinazioni / servizio clienti:

CSFO Distribuzione, Industriestrasse 1, 3052 Zollikofen, tel. 0848 999 002 (francese),
tel. 0848 999 001(tedesco),

distribuzione@csfo.ch, www.shop.csfo.ch



Promemoria 21
Maggiore età
www.formazioneprof.ch/promemoria

Edizione guigno 2018

© CSFO Berna

È consentita la riproduzione integrale o parziale dei contenuti per scopi non commerciali, in formato cartaceo ed elettronico, purché venga indicata la fonte.

SDBB | CSFO | Belpstrasse 37 | Casella postale | CH-3001 Berna
Telefono 031 320 29 00 | formazioneprof@csfo.ch

www.formazioneprof.ch